

È stata pubblicata l'attesa decisione di esecuzione del Consiglio Ue

Fattura elettronica, è sì

L'Italia autorizzata a introdurre l'obbligo

DI ANGELO CARLO COLOMBO
E VINCENZO CRISTIANO

L Consiglio Ue ha autorizzato l'Italia a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, ad eccezione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione di esecuzione (Ue) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, pubblicata ieri. Da punto di vista temporale la decisione si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

Alla base dell'importante decisione, come noto, risiedono senz'altro le motivazioni addotte dall'Italia, secondo cui il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consentirebbe all'amministrazione tributaria domestica di

acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Non solo. Le Autorità tributarie potrebbero, per l'effetto, eseguire controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi Iva dichiarati e versati e, questo, risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione.

Al riguardo, l'Italia sostiene che il lavoro preparatorio per l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è già stato compiuto sulla base dell'uso facoltativo del sistema SdI esistente, non soltanto garantendo una transizione agevole verso la fatturazione elettronica, ma limitando nel contempo l'incidenza della misura speciale sui soggetti passivi.

In termini procedurali, con la Decisione di Esecuzione la Repubblica italiana viene autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta

sul valore aggiunto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite per la fatturazione. In deroga a tale articolo, con la decisione in oggetto, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Ai sensi, invece, dell'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. In deroga a questo ulteriore articolo, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in

cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

La Commissione, pur riconoscendo un limite temporale alla decisione in deroga (1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021), precisa che l'Italia, qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe, congiuntamente alla domanda deve presentare una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'Iva e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione deve valutare, altresì, l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.

© Riproduzione riservata



La decisione sul sito www.italiaoggi.it/documenti

